# LETTERA

DI

# FRANCESCO D'ALOJA

Canonico Teologo della Metropolitana di Bari

all' Onorevole

## COMMENDATORE GIUSEPPE PICA

SULLA MONOGRAFIA

dell' Avvocato Gennaro Serafini

INTITOLATA

**Poche idee intorno ad una quistione che si rapporta alla vera intelligenza del N. 1 dell'art. 1 della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico del 15 agosto 1867 dell'avv. G. Serafini**

**NAPOLI**

**Grande Stabilimento Tipografico dei fratelli de Angelis**

Vico Pellegrini 4 p. p., e Portamedina 44.

**1870.**

Riveritissimo Signore

La monografia del sig. Serafini sulla vera intelligenza del n. 1. articolo 1. della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, non m'è riuscita nuova, siccome quella che sott' altro nome ed in forma di memoria fu pubblicata lo scorso anno, salvo poche omissioni e leggieri mutamenti di parole, contro un Capitolo Cattedrale di una di queste Provincie. Ignoro quale di esse abbia l'onore della primogenitura, mancando di data la monografia, di che è menzione. Ciò per altro nulla toglie al merito de'due distinti avvocati erariali che rispetto altamente; massime perchè militano sotto la stessa bandiera e combattono per la medesima causa.

Debbo intanto ringraziarla, Signor Commendatore, del lusinghiero onore che ha voluto impartirmi, richiedendo il mio parere sul cennato lavoro. Senza dubbio Ella è venuta in questa determinazione per impulso unicamente di quella umiltà che tanto la distingue, e ch'è stata sempre la virtù prediletta di tutti gl'ingegni privilegiati. Qual bisogno infatti ha dei miei poveri lumi la Signoria

Vostra, tanto versata nell'una e nell'altra giureprudenza? Tuttavolta nel fine di ottemperare ai pregiatissimi di lei comandi, e nella speranza medesimamente di arrecare qualche utilità a tanti Capitoli che con aperta violazione della legge si vorrebbero spenti, verrò esaminando la monografia del Sig. Serafini, ma per sommi capi, il più chiaramente che per me si possa, e con quella calma e moderazione ch'è tristamente disconosciuta nelle beate regioni demaniali, e che è pur tanto necessaria al buon esito di tutte le discussioni, segnatamente forensi.

L'Egregio Sig. Serafini non tratta che dei soli capitoli collegiali. Ora in ordine a questi capitoli la sua monografia si può considerare divisa in due parti, l'una dottrinale sulla intelligenza della legge, l'altra critica o di confutazione dei tre opposti sistemi.

Non è mio divisamento occuparmi dettagliatamente di questi sistemi. Per tutte le ragioni esposte nei miei opuscoli, non ho mai approvato il secondo di essi, in cui pare si pretenda alla conservazione nel n. 1. articolo 1. della legge 15 agosto 1867, anche dei capitoli e cleri con cura semplicemente abituale: questo sistema, mi piace ripeterlo con franchezza e lealtà, riesce all'annientamento della indicata prescrizione legislativa. Quanto poi agli altri due, sembrami non seria, od almeno vuota di ogni pratica importanza la quistione, di che troppo si preoccupa il Serafini, se i capitoli parrocchiali siano stati aboliti come collegiali, e rispettati come investiti in titolo della cura attuale delle anime. Ove il legislatore gli avesse conservati sotto il secondo punto di vista, perchè mai gli avrebbe soppressi sotto il primo? Quale sarebbe stato il suo scopo? Un capitolo non abolito come parrocchiale, è un ente facultato dalla legge a vivere altresì come collegiale, perchè la idea giuridica di Collegio egualmente che quella di Capitolo, esprime un'unione di più persone legittimamente costituente un sol corpo. Donde dunque

risulterebbe la cessazione della collegialità? In fine di quale utilità è per le due parti contendenti cotesta controversia? Ciocchè interessa solamente sapere, è se quei capitoli sieno stati tolti alla morte civile, sia pure sotto l'unico rapperto della Parrocchialità.

Premetto ancora che non divido la opinione di coloro che riconoscono nei componenti i capitoli, di che si ragiona, tanti Parroci indipendenti; poichè come si verrà dicendo appresso, il parroco unico ed assoluto è l'ente collettivo capitolo; i singoli canonicati rappresentano benefizii *curati*, ma non *parrocchiali*.

Da queste cose in fuori, io tengo fermamente per ciò che hanno di comune quei due sistemi; cioè che siano stati privati della personalità giuridica i capitoli collegiali non curati, o con sola cura abituale, ma non gli altri aventi in titolo *l'universum jus rectorium et parochiale*. In altri termini; penso con essi che il favore della legge non vada ristretto ai soli benefizii parrochiali *singolari*, ma si estenda altresì ai *collettivi*. Il signor Serafini, favellando di questa dottrina, non si perita di asserire che il clero che la propugna, non *abborre per vivere dagli assurdi e dalle contradizioni*. Se questo rimprovero sia meritato dal clero, o dai suoi oppugnatori; se il Serafini si mostri all'altezza del nobile, illuminato, ed imparziale ministero che esercita; si vedrà, signor Commendatore, dietro una fugace escursione nel suo campo dottrinale.

Triplice è il fondamento su cui il Signor Serafini innalza con tanto studio il suo edifizio; 1° che i capitoli collegiali parroci non sono stati mai riconosciuti dal legislatore; 2° che la legge 15 agosto nel num. 1, art. I, interpretata col parere della Commissione e con la discussione Parlamentare, ed intesa nel suo senso letterale, non ha serbato in vita che i soli benefizii parrochiali individui; 3° che tali pel giure canonico sono essenzialmente tutt'i benefizii parrochiali. Laonde una critica com-

piuta della monografia del signor Serafini richiede un esame parziale di questi tre punti fondamentali. Esordirò dall'ultimo, come quello che varrà a fermar bene i principii canonici informatori della legge, ed a lumeggiare in pari tempo gli altri due.

« Noi abbiamo sostenuto, dice l'autore della monogra-
« fia (pag. 55) che il beneficio parocchiale, in quanto es-
« prime *cura attuale,* esclude la *pluralità;* che tutti coloro
« che per avventura esercitassero la cura in una Chiesa,
« non fossero che da ritenersi come aventi cura *abituale;*
« che la cura abituale non forma benefizio, non importa
« residenza, non produce incompatibilità; che la cura an-
« nessa ad un collegio, si esercita *actu* da un rettore cu-
« rato, restando il titolo potenziale radicato nel Corpo, e
« restando il rettore indipendente dal Corpo. »

Se fossero queste veramente le massime della giureprudenza ecclesiastica, la sarebbe finita per tutti indistintamente i capitoli collegiali, essendo assai agevole intendere che la legge 15 agosto 1867 non avrebbe mai conservato capitoli o benefizii collettivi parrocchiali, non riconosciuti dalla legge canonica. Ma ciò che ci ha di vero soltanto nelle trascritte parole del Serafini, è che la *cura abituale non forma benefizio parocchiale.* Siccome questa cura importa il diritto a nominare e scegliere chi debba di fatto esercitarla, così chi possiede solamente questo diritto, non può per espressa decretazione del Tridentino in *curam animarum sese immiscere;* non può compiere gli atti della cura che sono essenziali al parrocato, e quindi al benefizio parrocchiale. Di che l'uniforme insegnamento dei canonisti: *cura habitualis non facit beneficium curatum et parochiale; non causat incompatibilitatem; non requirit personalem residentiam.* (Barbo. de vigil. par. c. VII — Buix de par. c. 1, par. 1.) Il resto riesce ad uno strazio miserando delle dottrine assiomatiche canoniche, ed a manifeste contra-

dizioni. Eppure egli non dubita di affermare che « chi « non fosse prevenuto, difficilmente potrebbe trovare er« ronee le nostre proposizioni; esse son rimaste contra« dette, ma, a nostro parere, con ragioni senza ragioni.»

Ebbene; veggiamo, se sia difficile trovare erronee le sue proposizioni, o per contrario difficile, anzi impossibile trovarle vere; e quel che è più, facciamoci a contradirle non con ragioni senza ragioni, ma con ragioni ammesse da lui medesimo.

Il *benefizio parrocchiale*, ei dice in prima, *in quanto esprime cura attuale, esclude la pluralità.* Si giova in appoggio dell'autorità del Barbosa, il quale scrive che il parroco *debet suo nomine* SINGULARITER, *et non* CUM ALIIS *ad regimen parochialis ecclesiae admitti;* e che costituita la parrocchia, *tota eius cura UNI praesbytero tantum, qui vocatur communiter parochus, plebanus, rector, committitur.* E la ragione che n'adduce con quel Canonista, è che se più persone fossero rivestite del medesimo titolo nella stessa chiesa, si verificherebbe il mostro a più teste, e si offrirebbe lo scandalo della *sponsa duorum.* Dal che inferisce la inesistenza canonica dei capitoli parroci, o dei benefizii parrocchiali *collettivi.*

Non ci vuol molto a vedere, essere sofistico l'esposto ragionamento, essendo la conseguenza più ampia delle premesse. Si conviene col Barbosa che il parroco debba essere *uno* in ciascuna chiesa; ma non è *uno* l'ente collettivo capitolo? Non l'ha egli stesso riconosciuto per tale, quando ha detto innanzi, che i canonici di un collegio non possono venir riguardati come indipendenti, essendo membri di un sol tutto, di un solo e medesimo ente collettivo? Ammessa quindi l'esistenza del capitolo parroco, come mai vi sarebbero più parroci, e si verificherebbe il mostro a più teste, e lo scandalo della *sponsa duorum?* In altri termini; l'avvocato Erariale rinnega qui la distinzione elementare e trivialissima che pur riconosce

altrove, tra unità fisica, ed unità morale; e a dispetto della logica, dal non poter esservi molti parrochi in una Chiesa, conchiude che il parroco debba essere fisicamente uno. Ma a quali fonti ha attinto questa inaudita dottrina? Potrei citare in contrario il cardinale de Luca, il quale dopo aver detto (dis. 9. n. 3.) » *rectorum, seu parochorum pluralitas a jure prohibita est ob inconveniens, ne una mulier duos vel plures habeat viros;* soggiunge » *unus censetur parochus, repraesentatus ab ipso corpore mystico, seu politico, constituente UNAM personam moralem, seu intellectualem,* Ed altrove (discet. 14. n. 6.) così detta » *non implicat, ut formalis, seu intellectualis UNICA persona rectoris resideat in pluribus personis materialibus, qui tamquam per speciem collegii efforment UNUM corpus repraesentativum rectoris; et consequenter quod omnia beneficia dicantur principaliter curata.* Potrei ancor citare il celebratissimo Pitonio, che svolge ampiamente questa materia nella discettazione 104, dove riporta parecchie decisioni della Sacra Congregazione, e della Ruota. Ma basta a disingannare il Sig. Serafini il seguente testo di Buix de (par. pars 1. c. 2. ss. 3) « *actualem curam posse ad aliquod collegium pertinere, omnino certum est*; siquidem ante Tridentinam Synodum plurima « capitula de facto curam illam exercebant, omnibus ad « id operam navantibus canonicis, certo quodam ordine « ab ipsis capitularibus praescripto. Imo licet decreverit « Tridentina Synodus, ad curam actualem esse vicarium « aliquem deputandum, id tamen non ita rigorose fuit « Episcopis injunctum, ut penes ipsos facultas non re- « manserit ab ea lege recedendi, sicubi forte rem aliter « componi majoris utilitatis ratio suaderet; prout ex ipso « Tridentino textu patet. Et *de facto post memoratam Sy- « nodum multis in locis perrexerunt capitula curam anima- « rum per se ipsa exercere.* Neque hoc negant, qui *unicita- « tem* parochi omnino necessariam sustinent; sed *adno- « tant, verificari hanc unicitatem in collegio curam exerceente,*

« *cum tunc resideat cura penes totum indivisim collegium, ex* « *quo* UNICA PERSONA MORALIS EFFORMATUR ».

Ma ciò che più sorprende, è che lo stesso Barbosa insegna questa verità nei testi riprodotti dal contradittore, per non toccare di tanti altri che mi sarebbe facilissimo esporre. Si legge a pagina 77 della monografia: *cura animarum , quae exercetur in ecclesia collegiata per canonicos , vel hebdomadarios ; nec non dignitas habens curam animarum in ecclesiis collegiatis, concursu non confertur, nec in illa examen est necessarium , quale requiritur in parochialibus.* Ed immediatamente dopo, discorrendo della pena della privazione del benefizio , stabilita dai canoni pel parroco che *infra annum* non ascenda al presbiterato, soggiunge che questa pena non ha luogo per le chiese collegiate parrocchiali. *Et ratio est, quia* UNUM MIXTUM, *quale est Ecclesia collegiata parochialis , non continetur appellatione simplicis parochialis; et sic jura loquentia de parochialibus, non habent locum in collegiatis curatis , quia in generali dispositione beneficiorum* QUALIFICATA BENEFICIA *non includuntur.* Da questi testi è chiaro 1. che il Barbosa parla della cura attuale, tra perchè parla della cura in esercizio presso i canonici, che non è certamente l' abituale , e perchè la voce *cura* semplicemente adoperata, *de actuali , non vero de habituali est intelligenda ,* secondo la regola suggerita dallo stesso Barbosa (c. 1. de par.). È chiaro 2. che parla di questa cura annessa in titolo ai capitoli collegiali; poichè è noto ai tironi della scienza canonica, che *ecclesia ponitur pro capitulo, et beneficio, et vicissim.* È chiaro 3. ch'ei distingue due specie di parroco e di benefizio parrocchiale, il *singolare*, ed il *collettivo* che chiama *misto* e *qualificato;* e scrive che pel primo è indispensahile il concorso od esame, e la promozione al presbiterato nel corso d'un anno, e non mai pel secondo. Le stesse cose possono leggersi nell'accennata discettazione 104 del Pitonio.

Ella ben vede, Signor Commendatore, quanto sia felice

il Serafini nell'intendere i canonisti, o quanto leale nel metterne in mezzo i pensamenti. E vede eziandio in qual conto debba aversi l'argomento contro la esistenza dei capitoli parroci, desunto dalla niuna necessità per essi e pei loro canonici esercenti, del concorso, della promozione *infra annum* al sacerdozio, e della professione di fede, imposta al parroco dalle Sanzioni canoniche. É questo un confondere il parroco *individuo* col *collettivo*, attribuendo al secondo ciò che concerne solamente il primo. La ragione del divario, come s'è osservato col Barbosa, è posta in ciò; che i citati obblighi si riferiscono ai semplici beneficii parrocchiali; e nelle generali disposizioni di questi beneficii *non includuntur beneficia parochialia mixta et qualificata,* siccome son quelli annessi alle Chiese o capitoli collegiali. Mi passo poi del dovere della residenza inerente al *parroco,* ricordato dal Sig. Serafini, perchè sarebbe ridicolo non ammetterlo nei capitoli, anche non parrocchiali. Non fosse altro, ogni capitolo collegiale ha l'obbligo quotidiano della celebrazione dei divini ufficii, che non potrebbe adempiersi senza la più stretta e rigorosa residenza; la qual cosa milita maggiormente pei capitoli che son vincolati dai doveri speciali della cura, i quali richieggono la sua presenza nella parrocchia; presenza che non manca mai, anche quando il capitolo si riduce ad un sol canonico; perciocchè, come bene avverte lo stesso scrittore col menzionato canonista, *si collegium esse desinit per mortem canonicorum, debent substitui alii; et jus collegii remanet etiam in* UNO, *si non fuerit auctoritate superioris destructum.* Che anzi quest'obbligo di risiedere incombe altresì ai singoli canonici, come si può a lungo vedere presso il Ferraris. Il Serafini, marciando sempre con la logica dei contraddittorii, lo nega a pagina 67, mentre scrive nello stesso luogo che per autorità del Tridentino non può il canonico assentarsi oltre a tre mesi, e che è tenuto *horas canonicas psallere et decantare.* Basta il semplice senso comune ad in-

tendere, che quella prescrizione del Tridentino, ed il debito di cantare le ore canoniche importano l'obbligazione a risiedere. Il che va detto precipuamente dei canonici esercenti, essendo noto che la legge della residenza non riguarda i soli parrochi, ma pur anco i vicarii curati e coadjutori, tanto perpetui, quanto amovibili (Buix de par. pars. 5. c. 2).

Un'altra pruova inoppugnabile del beneficio parrochiale collettivo si ricava dalla stessa *unicità* del parroco. Nei capitoli collegiali e cattedrali vi possono essere, come vi sono sovente, molti vicarii esercenti ed amovibili *ad nutum*, soliti a nominarsi ed a scegliersi dai medesimi capitoli, perchè il loro numero non è stato determinato dal Tridentino, *cum id ex facti qualitate pendeat*, dice il de Luca; *aut scilicet unus tantum supplere possit, vel potius duo, vel plures requirantur*. (disc. 9). Ora l'unicità parrocchiale non consente che questi vicarii vadano riputati altrettanti parrochi. Dunque o il parroco unico ed assoluto è l'ente capitolo, o dee ammettersi l'assurdo, che in una Chiesa parrocchiale non vi sia parroco.

Al Sig. Serafini non è forse sfuggito questo argomento; ond'è che dopo aver detto, il beneficio parrocchiale, in quanto esprime *cura attuale*, esclude la *pluralità*, soggiunge « che tutti coloro che per avventura esercitassero la « cura in una Chiesa, non fossero da ritenersi che come « aventi cura abituale ». Ma se andasse così la cosa, dove sarebbe più, o chi avrebbe mai la cura *attuale?* Esercizio della cura, e cura attuale son due parole ed una idea. Può, è vero, cotesta cura essere di diritto, o di solo fatto; ma riporre l'esercizio della cura in quella che si chiama abituale, è rinnegare, contradicendosi, la distinzione tra cura in abito e cura in atto, da lui esposta col Barbosa a pagina 72, perchè la prima *est in fieri*, è solamente potenziale, *nec habet executionem potestatis* (seu exercitium); e la seconda *est illa, quam qui actualiter, idest actu per se gerere* (seu exercere) *tenetur*.

Nè meno degna di censura è l'altra sua dottrina « la « cura annessa ad un collegio si esercita *actu* da un ret- « tore curato, restando il titolo potenziale radicato nel « Corpo, e restando il rettore indipendente dal Corpo » Ei crede dimostrarla colle parole del Barbosa « *vicarii a canonicis in cura dependentiam non habent ullo modo, sed auctoritate juris habent curae exercitium de per se, quam principalis canonicus impedire non potest, nec in ipsam se intromittere.*

A porre in tutta l'evidenza le aberrazioni del cononista Demaniale, mette bene svolgere il concetto del beneficio parrocchiale; vedere in che si differenzii dal curato, e dedùrne le analoghe conseguenze.

« Il benefizio, egli dice a pagina 81, canonicamente « non esprime che la temporalità, *est jus percipiendi fru-* « *ctus,* non già la funzione spirituale che vi corrisponde; « che si denomina *officium;* e ch' è onere, non beneficio. « E sempre così è stato inteso dall'origine sua.»

Lasciamo stare la contradizione iu cui s'involge, per avere scritto in altri luoghi della monografia, che il benefizio parrocchiale è costituito dalla cura attuale, ch'è l'*officium*, od *onere*, che qui afferma di non entrare negli elementi costitutivi del beneficio. Domando invece: d'onde ha rilevato che il benefizio è stato sempre così inteso? Fu così inteso tutto al più nella sua origine; ma cessò di esserlo, quando divenne sacro ed ecclesiastico.

I canonisti definiscono il benefizio, *jus spirituale*, *perpetuum percipiendi redditus ecclesiasticos, auctoritate ecclesiastica constitutum, propter spirituale officium, seu ministerium.* Ed i Teologi « *jus perpetuum ministrandi, auctoritate Episcopi constitutum cum adnexo ac inseparabili jure percipiendi fructus ecclesiasticos.* Ricordo a me più che al Sig. Serafini, esser proprio d'ogni definizione determinare i caratteri essenziali della cosa definita; epperò essenziale al benefizio è il sacro offizio o ministero, come essenziale è la

perpetuità, la temporalità, e l'erezione in titolo che ne spiritualizza i beni. Egli è per questa ragione che i Teologi lo definiscono *jus ministrandi*, mentre i canonisti lo ripongono *in jure percipiendi redditas*. E discendendo al benefizio parrocchiale, ricordo anche a me che ogni definizione deve costare di genere prossimo e di differenza specifica. Or quale sarebbe questo differenza tra il benefizio *semplice* ed il *parrocchiale*, se tutta la natura del benefizio consistesse nella sola temporalità? Si distinguono forse le cose mediante gli elementi comuni? O forse non sono essenziali agli enti i caratteri specifici?

Gli elementi pertanto inseparabili dal benefizio parrocchiale, sono tre, oltre alla perpetuità, ed al decreto d'erezione; cioè *cura d' anime, soggetto della cura, temporalità o congrua.*

La cura costituente il beneficio parrocchiale, non è l'*abituale*, come s'è sopra accennato, ma l'*attuale*, posseduta *nomine et jure proprio, ex obligatione, seu necessitate*, e relativamente ad una porzione certa e determinata di diocesani — *Cura actualis, modo ex obligatione, nec non proprio nomine exerceatur, et cum reciproco parochianorum ligamine, verum efficit, et constituit parochum* (Buix pars I. c. I. ss. 3). Sono pur questi caratteri riferiti dal Barbosa nella stessa monografia a pagina 68.

Dal che s' inferisce 1° che la cura attuale di solo fatto non basta al benefizio parrocchiale, ma è indispensabile la giuridica, ossia quella che si ha in titolo, *independenter, jure et nomine proprio*. Ne conviene il medesimo Serafini all' indicata pagina 68.

S' inferisce 2° che ogni benefizio parrocchiale è *curato*, e non viceversa.

Che ogni benefizio parrocchiale sia curato, è evidente Ma non ogni benefizio curato è parrocchiale, perchè la cura può essere di solo fatto o di semplice delegazione; si può avere in parte, e non in tutto; per privilegio, *et*

*non ex obligatione, et cum reciproco parochianorum ligamine.* Su questa materia è rimarchevole un' altra contradizione del Serafini. Ei scrive a pagina 71, *esser grave errore che la parola parrocchiale riveli un senso più largo, e comprenda quello di curato;* mentre a pag. 69, asserisce, *la qualità curata esser sempre compresa nella parrocchialità, ma non già questa in quella.* La contradizione nasce dal non por mente alla dottrina da lui stesso esposta; che la voce *cura* si può prendere in senso ampio, ed abbraccia tutti i poteri della chiesa, incluso il penitenziale. In questo senso il beneficio curato *latius patet, quam parochiale.* Adoperata in senso stretto significa il solo potere *procurandi animarum salutem per verbi divini praedicationem, et sacramentorum administrationem.* Ed in cotesto senso comprende le due specie di cura, *abituale* ed *attuale, et latius patet beneficium parochiale, quam curatum.* Così va inteso il Barbosa cogli altri canonisti. Il perchè fuorvia dai sani ed incontroversi principii della scienza canonica il Serafini, allorchè sostiene, non potersi dalla cura delle anime argomentare all'esistenza del beneficio parrocchiale. Ciò è ammisibile nel solo caso che la cura non abbia gli estremi enumerati, essenziali alla parrocchialità; ma farne una regola generale, è ignorare o dimenticare che la cura attuale, corredata di quegli estremi, costituisce precisamente il beneficio parrocchiale.

L' altro carattere del beneficio in esame è il soggetto della cura attuale; perchè questo sacro spirituale officio non può compiersi che da una persona.

Ora s'osserva 1° che questa persona o soggetto della cura può essere *fisico* o *collettivo*, come s'è ragionato. Per andare in diversa sentenza col Serafini bisognerebbe bruciare tutti i libri canonici, tutte le bolle pontificie che investono in titolo dell' universa cura delle anime tanti capitoli e cleri; tutti i solenni giudicati finora emessi

dalle Congregazioni Romane; e lo stesso Tridentino, avendo veduto col Buix, che il decreto relativo alla cura da esercitarsi *per Vicarios*, non fu così stretto e rigoroso da non lasciare ai Vescovi la latitudine di rispettare, nonchè la cura attuale nei capitoli, ma l'esercizio di essa ancora per *canonicos*; e che *de facto* seguitarono molti capitoli ad esercitarla di per se stessi dopo quella Sinodo. Per il che è da riprovarsi ciò che scrive a pagina 73 « che secondo la ben intesa disciplina ecclesiastica deve in ogni Chiesa parrocchiale costituirsi un vicario certo e perpetuo con distinta prebenda ».

S'osserva 2.° che quando v'è un vicario esercente, la regola canonica infallibile a rettamente giudicarne, è vedere da titoli e documenti, se abbia egli *jure proprio* la cura attuale, o se questa risiegga nel capitolo. Nel primo caso è il Vicario il vero parroco, avendo il capitolo tutto al più la cura abituale, ossia il diritto a nominarlo; nel secondo il parroco vero è il capitolo, essendo il vicario, come fornito della cura di solo fatto, suo semplice mandatario e delegato (Buix pars. 1.° c. 7. ss. 3). Ho detto *vicario* e non *vicarii*, perchè quando i vicarii in una Chiesa collegiale parrocchiale sono più, nè v'è un rettore titolare distinto, l'unico e solo parroco è il capitolo che li nomina; altrimenti si cadrebbe nell'assurdo di più parrochi nella medesima Chiesa.

S'osserva 3.° che il vicario *perpetuo* è sempre vero parroco, non così *l'amovibile ad nutum*. È vero parroco il primo, perchè la sua perpetuità lo fa indipendente dal capitolo, e dimostra che la cura si esercita da lui *nomine proprio— Vicarii perpetui nullatenus dependent a suis principalibus, quemadmodum mandatarii a mandantibus, aut delegati a delegantibus, sed titulum habent per se subsistentem* (Wan-Espen par. 2. tit, 34. n. 26. de port. cong.). Ed il Ferraris « *Vicarius perpetuus habet eamdem potestatem, quam verus parochus.*
Non così il secondo, ossia l'amovibile; perocchè non eser-

cita la cura *independenter a capitulo , vel nomine et jure proprio*. chi può esserne spogliato dal collegio capitolare, anche senza motivo. Tale è il vicario amovibile , al dire del Gonzalez , il quale cita la regola 8.ª della Cancelleria Romana « *illud quod non confertur alicui in perpetuum . sed ad nutum conferentis , vel alterius , pro libito illius amoveri potest* QUANDOCUMQUE *et* QUOMODOCUMQUE *voluerit* (de benef. c. 1.ª), Quindi il Pitonio nella Discettazione 104 : *ubi capitulum deputat vicarios ad curam animarum, non perpetuo, sed amovibiliter, et ad nutum, tali casu ipsum capitulum dicitur* PAROCHUS UNICUS ET ABSOLUTUS HABITU ET ACTU. E giova soggiungere le parole assai decisive della Ruota Romana ( dec. n. 466. ) *curati* AMOVIBILES *ad* NUTUM *nullum jus in titulum , nec possessionem* JURE PROPRIO *acquirunt , sed tantum, velut precario constituti, solam mercedem merentur, praestari solitam cappellanis, officialibus , ministris simplicibus , et* SERVITORIBUS. E la stessa Ruota nella decis. 15. n. 46. dice de' vicari amovibili » *tamquam* SALARIATI, SERVITORES *in privata domo, possunt* QUANDOCUMQUE, ETIAM SINE CAUSA AMOVERI. Che cosa quindi deve pensarsi del Serafini , quando ricorre al testo trascritto del Barbosa , per provare che i vicarii sono sempre indipendenti , e perciò veri parrochi? Il Barbosa in quel luogo parla di vicarii perpetui , come si raccoglie da ciò che scrive quel canonista immediatamente innanzi « *in hunc sensum dicitur potius* VICARIUS PERPETUUS *habere curam animarum , non autem rector principalis*. Un'altro argomento egli è questo della ingenuità e buona fede dell'autor della monografia.

È non è l' ultimo. Continuando a trincerarsi nel campo dell' autorità del Barbosa , da lui qnalificata *colossale* , avvisa a pagina 75 che il vicario esercente, sia perpetuo, sia amovibile, è sempre il vero parroco. Senza dubbio è colossale l' autorità del Borbosa ; ma quando? quando non si verifica ciò che scrisse il Lotter « *periculosum est ex doctorum ambagibus, atque obiter dictis controversias decidere, cum saepe*

*male accepta pejus exponantur;* ossia quando parla il Barbosa, e non già quando gli si fa dire ciò che non ha mai pensato. L'illustre canonista dopo avere dichiarato veri parrochi i vicarii perpetui, soggiunge che può essere tale altresì il vicario amovibile, ma *eccezionalmente*; cioè nel caso soltanto che così fosse stato stabilito nella erezione del vicariato temporale; a tal che il vicario amovibile, secondo lui, ha il solo esercizio materiale della cura, e quindi non è parroco, qualora nella erezione del suo vicariatò nulla siasi detto circa la cura « *ubi in erectione vicariae circa curam nihil fuerit dictum;* ovvero qualora da nessun documento possa rilevarsi, esservi stata una speciale contraria risoluzione » *vel ubi ex materia subjecta particularis resolutio sumi non posset.* Il che dice a tutti coloro che sanno, o vogliono intendere, che la regola professata dal Barbosa intorno al vicario amovibile, è quella insegnata da tutt'i canonisti, e che fu così espressa dal Fagnano (de praeb. n. 40) » *amovibilitas indicat, curam residere penes capitulum.*

Dai discorsi due caratteri del beneficio parrocchiale conseguita 1°, essere assolutamente falso ciò che detta il Serafini, che la *cura annessa ad un collegio si esercita sempre* ACTU *da un rettore curato, restando il solo titolo potenziale nel Corpo, e restando il rettore indipendente dal Corpo.* 2.° Che le parole « *benefizio parrocchiale* » prese in senso proprio e letterale significano tanto il *singolare*, quanto il *collettivo* 3.° Che risiedendo nella entità capitolare la parrocchialità, i singoli canonicati non possono riputarsi altrettanti benefizii parrocchiali distinti ed indipendenti, ma benefizi curati. *Non parrocchiali*, perchè il parroco unico ed assoluto è l'ente collettivo, non i singoli suoi componenti; è nel primo unicamente che sta in titolo la pienezza della cura, non in ciascuna delle sue entità individuali « *tunc cura, non penes singulos canonicos*, come si è osservato col Buix, *sed dumtaxat penes* TOTUM INDIVISIM COLLEGIUM RESIDET, *ex quo* UNICA *persona moralis efformatur.* Quindi il de Luca » *unicus*

*censetur parochus*, *repraesentatus ab ipso corpore mystico*, *seu politico, constituente* UNAM *personam formalem*, SINGULI AUTEM NON SUNT PAROCHI (dis. 9. n. 3. et seq.). Rendiamo lode al Sig. Serafini di avere anch'egli così pensato. Ma non possiamo egualmente lodarlo, quando scrive, che i singoli canonicati non sono benefizi curati. Essi sono di questa indole e natura, appunto perchè di essi si compone il collegio parrocchiale; da essi è rappresentato, anche quando non ne rimane che un solo, siccome s'è veduto col Barbosa. La cura in esercizio pertanto in un capitolo parroco è *solidale* fra tutti i canonici « *non repugnat apud plures in solidum residere curam animarum per modum collegii, a quo repraesentatur formalis persona parochi* (5. Congreg. in Ripana 20 novembre 1766); ond'è che i singoli canonici sono coadjutori nati dell'ente parroco collettivo; essi hanno il diritto ed il dovere, in quanto tali, di coadiuvarlo nell'esercizio della cura « *cum cura animarum imminet capitulo, licet canonicis in parochialibus curam animarum exercere* (la stessa S. Congreg. in Venusina 20 luglio 1762). Nè per questo si viene a scindere il benefizio collettivo parrocchiale, ma si divide solamente l' esercizio della cura « *beneficium parochiale non scinditur, sed dividitur exercitium curae, quod dividi potest, et etiam pluribus competere in solidum* (Rota decis, 365 coram Ludovisio). E l'obbligo della coadjuvazione nei canonici, considerati *uti singuli*, è principale, e permanente; *principale*, perchè principalmente di essi si compone il capitolo parroco; *permanente*, perchè permanentemente sono investiti dei benefizii canonicali, in che è radicato. Ne sia giudice lo stesso cardinale de Luca che nel testo sopra allegato chiama i canonicati dei collegii parrocchiali beneficii *principalmente* curati, come conseguenza della parrocchialità collettiva « *et consequenter omnia beneficia dicuntur* PRINCIPALITER CURATA. Ne sia giudice ancora il Pitonio che nella discettazione 104 chiama *coadjutores capituli* i canonici esercenti, e cita in conferma *universam scholam canonistarum*. Non obbietti però

il Serafini l'autorità del Gonzales, e di altri canonisti che dicono, non essere curati i singoli benefizii canonicali; perchè nei luoghi da lui citati la voce *curato* è sinonima di parroco. Torni a leggerli con animo spassionato, e se ne convincerà pienamente.

Il terzo ed ultimo elemento essenziale del benefizio parrocchiale è la temporalità o congrua. È inutile confortare questo punto di testimonianze canoniche, perchè il medesimo Serafini non ne disconviene. Rileva soltanto di osservare contro di lui, che la congrua o temporalità di un capitolo parroco è costituita dalla massa comune dei beni che gli appartengono. La ragione consiste nel principio, posto fuori d'ogni controversia, che i beni vestono la natura e qualità dell'ente che giuridicamente li possiede «principio, co-« me sapientemente considerava la Corte di Cassazione di Na-« poli nella causa Demanio e Capitolo Collegiale di S. Gio-« vanni maggiore (udienza 25 feb. 1869) attinto dalle leggi « romane, proclamato dai nostri forensi, ed applicato rigo-« rosamente dalle Commissioni Feudali contro gli Ex-Feu-« datarii, che ritennero come cespite feudale ciò che non « si dimostra di pervenienza allodiale, ossia burgensatica». Perchè ciò si neghi, è mestieri misconoscere le parrocchialità dell'ente capitolo, o dire, non essere la congrua *de essentia parochatus.*

Potrei porre quì termine alla prima parte; ma non voglio lasciare inosservato quel che ha scritto il Serafini, bistrattando la dottrina del Barbosa, sull'annessione dei benefizii parrocchiali. Ei ritiene per accessoria ed indipendente sempre l'annessione delle parocchie ai capitoli collegiali; e svolgendo la teoria canonica; cioè che questa specie d'annessione ha luogo *quoad temporalia tantum,* e che in essa la parrocchialità è assorbita dal beneficio semplice principale, conchiude che *parochiales, per unionem accessorie factam, omnino extinguuntur, nomen et titulum amittunt; ita ut illae amplius parochialium appellatione non contineantur, et ac si non essent, exprimi inter beneficia non debeant* (pag. 76.)

Ma Dio buono! come mai si può scrivere a questa guisa da un uomo d'ingegno? La quistione che qui s'agita, non è se le chiese collegiali siano, oppur nò parrocchiali; ma supponendosi tali, si tratta solamente di vedere, se riposi la parrocchialità nell'ente collettivo, ovvero in uno, o più vicarii.

Ora se in queste chiese l'unione fosse necessaria ed indipendente, dove sarebbe la parrocchialità, venendo questa per ragione di quell'annessione assorbita com'egli dice, dal beneficio semplice principale, e quindi estinta? Possibile mai che non abbia avvertito così patente contradizione? La unione, solamente applicabile alla specie, è l'altra, di che parla nello stesso luogo il Barbosa; l'unione cioè accessoria e dipendente, detta altrimenti *acessoria aeque principaliter* dal Pitonio, la quale va fatta *quoad temporalia et spiritualia,* perchè *procedit a principali,* ed in cui il capitolo ha giuridicamente l'una e l'altra cura, restandone il solo esercizio materiale nel vicario temporale od amovibile « *hoc casu, quia praesumitur quoad spiritualia et temporalia facta unio; si in* UNITA ACCESSORIE CONSTITUATUR VICARIUS TEMPORALIS, HABEBIT TANTUMMODO CURAE EXERCITIUM; PENES VERO RECTOREM PRINCIPALEM ERIT CURA TAM ACTUALIS, QUAM HABITUALIS. Si notino le parole « *tam actualis, quam habitualis* » affinchè si vegga un altro errore del Serafini; (pag. 75) essere cioè sempre di diritto del Vescovo la nomina e deputazione del vicario esercente. Se l'una e l'altra cura è nel capitolo, a lui solo spetta la elezione del vicario, essendo cotesta attribuzione propria ed esclusiva del parroco, e non del vescovo, cui è riserbata dai canoni la sola facoltà ad approvarla. È questo il prescritto del Tridentino cap. 4, ses: 21 de Refor. *episcopi...cogant rectores, vel alios ad quos* PERTINET, *sibi tot sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum.*

Ed ora, signor Commendatore, tocca a Lei decidere, se

vadano difesi i capitoli parrocchiali con ragioni senza ragioni, e se al clero meglio che ad altri, convenga l'appunto vergognoso, di *non abborrire per vivere dalle contradizioni, e dagli assurdi!*

Viene in secondo luogo l'altro punto fondamentale della monografia, riguardante l'oppugnato giuridico riconoscimento dei capitoli collegiali parrocchiali. Ne tratterò con assai maggior sobrietà.

Il Serafini ha così ragionato. I Collegii parrocchiali non sono mai esistiti nel senso di enti civili, ossia di enti riconosciuti dalla legge. Quindi la legge nuova 15 agosto 1867, non ha potuto sopprimerli, appunto perchè non esistevano. Che se per avventura fossero stati contemplati nella eccezione alla legge, allora ne verrebbe l'assurdo, che questa legge che è di abolizione, sarebbe ad un tempo di creazione di enti morali prima inesistenti (pag. 29).

Si supponga per un momento la inesistenza della personalità civile dei collegii, o benefizii collettivi parrocchiali innanzi la nuova ed ultima legge. In questa ipotesi lo scrittore (mi duole il dirlo) viola la logica, e s'addimostra sotto l'imperio di quel genio della contradizione che lo ha guidato in tutto il lavoro, siccome guida tutti coloro che imprendono a combattere le verità evidenti.

L'una delle due: o la legge non ha abolito quei collegii, o li ha aboliti. Nel primo caso in virtù di quale disposizione legislativa si procederebbe dal Demanio alla presa di possesso ed alla vendita dei loro beni? E perchè mai questa presa di possesso e cotesta vendita non si sarebbero attuate prima del 15 agosto 1867? Oltre a ciò, se non li ha aboliti; dunque non esiste il preteso assurdo della simultanea creazione e distruzione, della morte insieme e della vita di quegli enti.

Ma questo assurdo, ripiglia il Serafini, si verifica, perchè la legge è di abolizione. Questo vuol dire, soggiungo io,

che i collegii parrocchiali sono stati aboliti; poichè, non è vano ripeterlo, se fossero stati eccettuati dalla soppressione, non avrebbe luogo nello stesso tempo l'affermazione e la negazione della loro giuridica esistenza o personalità. Ma in questo secondo caso osservo, ch'ei versa in un circolo vizioso, perchè suppone come certa quell' abolizione che è l'obbietto della controversia. Osservo ancora che si contradice, avendo detto che la legge non ha soppresso, nè poteva sopprimere ciò che non esisteva; contradizione che si rinnova in più luoghi della monografia, nei quali ora nega ed ora ammette lo spegnimento dei collegi in disamina.

Ma è poi vero che siffatti collegi non sono stati mai riconosciuti dal legislatore? Mi sia permesso rispondere con le stesse parole del Serafini: *è questa una fantasia; è un trovato forense, che non ha neppure il merito dell' ingegnoso.*

Si sà pur troppo che abolito il concordato del 1818 con tutte le sue dipendenze, fu richiamato a vita novella col Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861 l'anteriore Polizia ecclesiastica in queste Provincie Meridionali. Ma è noto del pari, che prima del concordato il supremo potere civile riconobbe i capitoli collegiali rivestiti della parrocchiale giurisdizione.

A questa considerazione, assai grave, di ordine generale, s'aggiungono le speciali, fondamentate sulle leggi emanate dall'attuale legislatore Italiano. Nell'articolo 2° dello stesso Decreto di Luogotenenza, come nella legge precedente di soppressione per gli Stati Sardi del 29 maggio 1855, furono francati dall'abolizione i capitoli delle collegiate aventi cura di anime. Lasciamo dall'uno de'lati la quistione, se per questa cura debba intendersi anche l'*abituale,* com'è risaputo d'essere stata intesa dalla soppressa Cassa Ecclesiastica; ovvero l'*attuale* soltanto. Il Serafini tiene per questa seconda interpetrazione. Ora non s'è dimostrato con le vere teoriche della giureprudenza canonica, che tanto è dire « *capitoli con cura attuale di anime*, quanto » *capitoli par-*

*roci*, o *parroci collettivi?* Adunque il legislatore riconobbe cotesti capitoli con la precitata disposizione.

Li riconobbe parimenti con la legge 7 luglio 1866. Nell'artico 11 eccettua dalla conversione i *benefizii parrocchiali*, oltre alle chiese ricettizie. Ma s'è pur provato che l'espressione « *beneficio parrocchiale* » intesa letteralmente, dinota l'uno e l'altro benefizio, il *singolare* ed il *collettivo*. Su questa verità, già assiomatica nella ragion canonica, avrebbe dovuto non muover dubbio il signor Serafini, essendo stata ritenuta dalla magistratura del Regno in tutti i gradi giuridizionali nell'applicazione della legge.

Inoltre gli stà contro lo stesso parere della Commissione Parlamentare sulla legge 15 agosto 1867, da lui tanto magnificato. Nella relazione (pag. 14 a 16) si legge rispetto ai capitoli delle chiese collegiate « *alcune delle leggi anteriori hanno lasciato sussistere quegli aventi cura di anime*. D'onde dunque ha egli appreso, che questi capitoli non ebbero mai esistenza legale, se le leggi anteriori li lasciarono sussistere? Infine la discussione Parlamentare sulla medesima legge 15 agosto 1867 non rivela a tutti gli uomini di rette intenzioni, e di buon senso la falsità della sua asserzione? Si sarebbe mai discusso sulla conservazione, o soppressione dei collegi con cura attuale di anime, massime ad occasione dell'emendamento dell'onorevole Abbignenti, che sarà appresso esaminato, se il legislatore non li avesse mai riconosciuti? La discussione in questo caso sarebbe stata da fanciulli, o meglio da pazzi, perchè sarebbe caduta sul nulla!

Senza spendere più parole su questo punto, passiamo all'ultimo ch'è il solo importante; ossia passiamo a vedere, se la legge 15 agosto 1887, interpretata col parere della Commissione e con la discussione Parlamentare, e guardata nella letterale disposizione del n. 1. art. 1, abbia privato della personalità civile i capitoli parrocchiali delle collegiate.

Dopo una rivista ben lunga, e non saprei dire, quanto opportuna, della relazione sulla legge 7 luglio 1866, pervenuto a quella che risguarda l'ultima legge, afferma il Sig. Serafini, *risultare da essa più evidente della luce* la caldeggiata soppression generale dei capitoli collegiali. E perche mai? perchè la Commissione, 1. mirò a dare un taglio *netto e reciso che tutto abbraccia e niente esclude*; 2. perchè ebbe in mente di conservare la personalità giuridica dei soli parrochi; cioè, com'egli spiega, dei parrochi singolari — « si lasci, essa disse, una nobile gara, un vincolo tra « il *parroco* ed i suoi parrocchiani, affinchè uniti dieno opera « a quel mutuo, e comune perfezionamento ch'è parte così « desiderata della più sana politica » 3. perchè volle svolgere il concetto della soppressione in proposizioni maggiori di quelle che vennero ritenute nelle antecedenti proposte; 4. perchè disse dei capitoli collegiali « *o questi col-* « *legii ecclesiastici hanno il titolo di favore ch' è la parrocchia-* « *lità*, e debbono in questa forma sussistere, *purchè la cura* « *d'anime si concreti*, come di regola, in *un solo ministro* CHE « NE VENGA REGOLARMENTE PROVVISTO; ovvero non hanno « cura d'anime; ed in tal caso il trovarsi in città più po- « polate non è ragione che li debba far conservare ».

O io son cieco, Sig. Commendatore, o il Serafini scambia la luce colle tenebre, l'evidenza coll'oscurità.

In prima quel *taglio netto e reciso che tutto abbraccia e niente esclude*, proverebbe troppo, ossia proverebbe altresì la soppressione degli stessi benefizii parrocchiali singolari; e perciò non proverebbe nulla. Che se quel *taglio* che la Commissione si proponeva, non ha impedito che venissero eccettuati quei benefizii con altri enti, perchè mai avrebbe impedito che cotesta eccezione si estendesse ai capitoli collegiali in esame, e quindi ai benefizii parrocchiali collettivi?

La seconda ragione si ritorce contro il Serafini. È ben vero, essere stato pensiero della Commissione il privilegio

della conservazione da accordarsi ai parrochi. Ma la voce *parroco*, assolutamente adoperata, siccome l'adopera la Commissione, significa tanto il parroco individuo, quanto il morale o collettivo. Non è dunque arbitrario limitarne la significanza, ed intenderla esclusivamente del primo?

La terza avrebbe un valore, se posto l'affrancamento dei collegi parrocchiali, niun'altro ente, precedentemente conservato, rimanesse abolito; in tal caso tutto al più non potrebbe concepirsi il progettato maggiore svolgimento del concetto di soppressione senza la morte giuridica di quei collegi. Ma poichè la soppressione si è allargata alle ricettizie ed agli altri enti morali contemplati nello articolo 1.° già rispettati dalle leggi anteriori, non è logico inferire dallo intendimento della Commissione, di attuare su più larga scala quel concetto, l'annientamento civile dei cennati capitoli.

La quarta è l'Achille degli argomenti accampati contro la parrocchialità collettiva. Tuttavia è dessa, ben intesa, uno dei più gravi e poderosi argomenti della contraria difesa. Analizziamola di volo nelle singole sue parti.

La Commissione dichiara titolo di favore dei capitoli collegiali la loro parrocchialità. Ma potrebbe tale ritenersi nella ipotesi che si combatte? In che mai consisterebbe questo favore? Si concepisce il favore che salva e conserva; ma il favore che abolisce ed uccide, è stranezza, è follia — Soggiunge la Commissione dei capitoli aventi il titolo di favore, che *debbono sussistere in questa forma*, cioè come parrocchiali. Sussistere è vivere, essere soppresso è morire. Or se la morte non è compatibile con la vita, non è assurdo pensare, aver progettato la Commissione l'annullamento di quei capitoli ch'essa dichiarava dovessero sussistere nella forma della parrocchialità?

Non opponga il Serafini, esser quest'assurdo una illusione che svanisce dietro ciò che soggiunge immediatamente la Commissione « *purchè la cura d'anime si concreti,*

*come di regola, in un solo ministro che ne venga regolarment provvisto.* Perciocchè il senso ch'egli vi annette, è questo « *purchè un parroco singolare sia sostituito al collettivo.* E siccome la idea di questa sostituzione evidentemente esclude la esistenza del collegio parrocchiale, così le parole della Commissione si tradurrebbero in queste altre « i capitoli che « hanno il titolo di favore della parrocchialità, debbono « sussistere in questa forma, purchè non sussistano, do- « vendo cedere il luogo ad un parroco individuo ». È dunque una illusione il cennato assurdo, od una realtà? Ad eliminarlo l'unico mezzo è attribuire questa intelligenza al parere della Commissione; cioè che debbano sussistere quei collegi nella forma che si hanno della parrocchialità, purchè si tramuti la cura delle anime dall'ente collettivo in un ente o persona fisica; tramutamento per altro da operarsi liberamente dalla autorita ecclesiastica. La qual cosa importa che debbano sussistere quei capitoli, perchè parrocchiali, insino a che da questa autorità non si concreti la cura. Ma dal momento che si attua questo concretamento, siccome perdono il titolo di favore della parrocchialità, così non hanno più ragione di sussistere, e debbono sottostare al destino degli altri capitoli non parroci, colpiti di abolizione dalla legge.

Questa conciliante interpretazione è comandata dalle parole e dalle posteriori spiegazioni della stessa Commissione. *Dalle parole;* poichè l'alternativa che in esse si contiene, non avrebbe alcun senso, ammessa la sentenza del Serafini. Si legge infatti che se non *hanno quei capitoli la cura di anime, in tal caso il trovarsi in Città più popolate, non è ragione che li debba far conservare.* Dunque se l'hanno, debbono essere conservati. Inoltre dell'unico ministro da sostituirsi al parroco capitolo, dice la Commissione, che *debba venire provvisto regolarmente della cura.* Ma a chi mai spetta questa *regolare, o canonica provvista?* Chi ha il diritto di farla? Il potere civile. o l'ecclesiastico? E se quest'ultimo solamente,

non può non conchiudersi che finchè da lui non si faccia cotesta provvista, debbono sussistere quei collegi, appunto perchè hanno il titolo di favore della parrocchialità.

Ho detto ancora che ciò risulta dalle posteriori spiegazioni della stessa Commissione. Il relatore Ferraris rispondendo all'onorevole Abbignenti (Tornata 17 e 18 luglio 1867) così disse « od avvi in un collegio un solo individuo, ed un solo « beneficiato, il quale sia investito di cura di anime, ed « abbia la prebenda o dotazione a ciò necessaria e conve « niente, ed in allora le cose stanno come sono rappresen « tate dalle attuali condizioni, salvo a risecare tutte quelle « altre prebende, che non hanno direttamente la investi- « tura della cura parrocchiale; ma quando avvenisse il caso « che voi sapete, di una cura esercitata collegialmente, in « allora tutto resterebbe sospeso, finchè piacesse all'auto- « rità competente di designare un solo individuo, un solo « prebendato, un solo provvisto, il quale investito della « cura delle anime attirasse a se la relativa dotazione ».

La Commissione ha dunque parlato per bocca del suo relatore; essa ha dichiarato che le parole « i collegii eccle- « siastici che hanno il titolo di favore che è la parrocchia- « lità, debbono in questa forma sussistere, purchè la cura di « anime si concreti, come di regola, in un solo ministro « che ne venga regolarmente provvisto » rispondono esattamente a queste altre «tutto relativamente a questi collegi deve restare sospeso, finchè piaccia all'autorità competente di designare un solo individuo, un solo prebendato, un solo provvisto, il quale investito della cura delle anime, attirasse a se la relativa dotazione ». Chi autorizza per tanto il Sig. Serafini a dare una interpretazione contraria, una volta che la Commissione ha spiegato se stessa con termini così chiari e precisi?

E qui soffra, Signor Commendatore, ch'io discenda ad analizzare più minutamente la discussione Parlamentare, raffrontando il controverso n. 1.° col primitivo progetto

della Commissione. Mi farò poi a considerarlo nella sua letterale giacitura, per risalire da ultimo alla quistione, se il legislatore abbia avuto poteri sufficienti a sopprimere giuridicamente i collegi parrocchiali.

La eccezione del n. 1.° « *salvo per quelle che hanno cura di anime, un sol beneficio curato, od una quota curata di massa per congrua parrocchiale* » era così formolata nell'originario e primitivo progetto della Commissione « *salvo per esse quelle che hanno cura d'anime attuale, un solo benefizio curato, od una sola quota di massa, addetta presentemente a quella persona che abbia titolo ed esercizio delle funzioni di parroco* ».

Richiamo, signor Commendatore, la Sua attenzione su questo progetto. Le parole « *salvo per esse quelle che hanno cura d'anime attuale* » esprimono assai chiaramente il concetto della esclusione, secondo il pensiere della Commissione, dei collegii con *cura attuale* dal novero degli enti che si volevano soppressi. Ne conviene lo stesso Serafini a pagina 31. E quel concetto risulta assai più lucidamente dalle altre parole che tengono dietro « *un solo benefizio curato, od* « *una sola quota di massa*, ADDETTA PRESENTEMENTE A QUELLA « PERSONA CHE ABBIA TITOLO ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI « PARROCO. » Perciocchè sono esse applicabili alle sole chiese, dove vi è una persona col *titolo* e *funzioni parrocchiali*, ossia un parroco singolare. Ora nella esistenza d'un parroco individuo titolare in una chiesa, non può, per le dottrine canoniche ammesse dal medesimo Serafini, avere l'ente collettivo capitolo che la cura abituale: se fosse in titolo fornito altresì dell'attuale, s'avrebbero nella stessa chiesa due parrochi veri, il *collettivo* ed il *singolare*, e si verificherebbe il mostro a due teste, e la *sponsa duorum*. Adunque intento della Commissione fu di togliere al riconoscimento della legge i soli capitoli collegiali non parroci. Dunque in questo senso deve intendersi il num. 1, art. 1, della legge 15 agosto 1867, perchè vedremo che questo numero fu a quel progetto sostituito per ragione unicamente

della sua maggior brevità e concisione, e non per essersene menomamente mutata la significanza.

Di vero il deputato Abbignenti propose a quel progetto l'emandamento « *salvo per quelle che hanno cura d'anime, un* « *solo beneficio per congrua parrocchiale* » — Vi sono, diss'egli, « delle Collegiate le quali hanno cura d'anime attuale, e di « quelle che hanno cura d'anime abituale, e di quelle an- « cora che hanno la cura attuale esercitata per giro; e ve « ne sono di quelle finalmente che non hanno alcuna pre- « benda curata staccata, e di quelle che l'hanno. Per con- « seguenza se l'intento della Commissione è quello di con- « servare la cura d'anime dovunque si trova, invece di « dire cura d'anime attuale, si dica cura d'anime semplice- « mente. E poicchè la prebenda curata non si trova in tutti « i capitoli collegiali, come ad esempio in S. Giovanni « Maggiore in Napoli, dove la cura viene esercitata per un « mese da ciascun canonico, allora, stando a questa di- « zione della Commissione, vale a dire che si serberebbe « quella prebenda, o quella quota di massa comune, che « ora è addetta al curato, ne verrebbe che resterebbe una « cura, senza che vi fosse la rispettiva congrua. Ecco per- « chè io dico: *salvo, per* quelle *che hanno cura di anime un* « *sol benefizio per congrua parrocchiale* ».

Le trascritte parole non si hanno tutta quella lucentezza che sarebbe da desiderare. Se volesse argomentarsi dal loro senso proprio e naturale, dovrebbe dirsi, essere stato pensiere di Abbignenti non la soppressione assoluta, siccome opina il Serafini, ma l'assoluta conservazione di tutti i capitali collegiali, anche con sola cura abituale; poicchè non per altra ragione ei propose il cancellamento della voce, *attuale,* dal progetto primitivo, se non perchè l'*intento della Commissione era quello di conservare la cura d'anime, ovunque si trovasse.* Mi tengo perciò dal commentarlo; massime perchè ogni mia spiegazione sarebbe inutile, stando la seguente data dal Relatore, ed accolta dallo stesso Abbignenti.

« Io spiegherò, disse, l'onorevole Ferraris, il concetto « della Commissione; quindi vedremo se siamo di accordo « con l'onorevole Abbignenti, e se l'una o l'altra formola « sia più adatta ad esprimere questo concetto. La Commis- « sione ha avuto in animò di dichiarare, che questi collegi i « quali hanno, e possono avere cura d' anime od attuale, « od abituale, od in varie forme esercitata ed annessa, deb- « bono cessare. Ferma però nel suo proposito di voler usare « tutti i maggiori riguardi alla cura delle anime, ogni qual « volta questi collegi avessero annessa la cura d'anime, biso- « gnava e bisogna naturalmente provvedervi, come vi ho « spiegato allorquando fu quistione dell'emendamento pro- « posto dall'onorevole Fiastri. Ma abbiamo voluto antivenire « un inconveniente, od un artificio che venisse usato a dan- « no della legge; quello cioè che l'autorità spirituale, a cui « competerebbe di determinare chi eserciti immediata- « mente la cura delle anime, non pensasse di provvedervi.

« Facciamo un esempio. Vi è un capitolo, un collegio « qualsiasi, il quale eserciti la cura delle anime per mezzo « di uno dei suoi membri, senza che si possa dire, che l'uno « piuttosto che l'altro di essi sia investito della cura delle « anime; quindi si potrebbe per avventura venire ad insi- « nuare che tutto il corpo rappresentasse quelle tali prero- « gative, a cui noi vogliamo conferire il favore della con- « servazione, onde per tal modo ottenere direttamente la « conservazione dell'intiero Collegio. Ebbene, noi abbiamo « detto: od avvi in questo corpo un solo individuo ed un « solo beneficiato, il quale sia investito di cura d'anime, ed « abbia la prebenda o dotazione a ciò necessaria e conve- « niente, ed in allora le cose stanno come sono rappresen- « tate dalle attuali condizioni, salvo a risecare tutte quelle « altre prebende che non hanno direttamente la investitura « della cura parrocchiale; ma quando avvenisse il caso che « voi sapete di una cura esercitata collegialmente, in « allora *tutto resterebbe sospeso, finchè piacesse all' autorità com-*

« *petente di designare un solo individuo, un solo prebendato,*
« *un solo provvisto, il quale investito della cura delle anime,*
« *attirasse a se la relativa dotazione.*

« *Questo fu il nostro concetto, ed abbiamo voluto significarlo*
« *precisamente coll' eccezione che sta formulata.*

« L'emendamento che ci propone l'onorevole Abignenti,
« sembra avere la stessa significazione, la stessa portata,
« lo stesso scopo. A mio avviso, la sua formola potrebbe es-
« sere reputata migliore, perchè *più breve, più concisa;* ma
« non possiamo accettarla, salvo quando l'onorevole pro-
« ponente dichiari che il senso e la significazione di code-
« sta formola sia precisamente quella testè spiegata.

« Abignenti — Precisamente *la mia intenzione è quella*
« *testè spiegata dall'onorevole Ferraris,* e mi pare che questa
« intenzione risulti chiaramente dalle stesse mie parole.

« Ferraris, relatore, Bene ! bene !

« Abignenti — che suonano così » per quelle che hanno
« cura d'anime, un solo beneficio ». Dunque siamo d'ac-
cordo.

Dal seguito della discussione, riprodotto dal Serafini, risulta che dietro proposta del Guardasigilli venne allargata la formola d'Abignenti nel modo che ora si legge nel n. 1°, perchè poteva *supporsi* (son parole del Ministro) *che la frase tornasse difettiva rispetto a quelle chiese, nelle quali, piuttosto che un beneficio così propriamente detto, il titolare delle funzioni di parroco non ricava che appunto una quota della massa comune.*

Ora che cosa apparisce dalle dichiarazioni del Relatore ? Apparisce 1°. che fermo proponimento della Commissione era *di usare tutti i maggiori riguardi alla cura delle anime, anche ogni qual volta fosse annessa a collegi.* Or chi saprebbe mai conciliare questo proponimento con l'altro della soppressione della cura collettiva, e dei collegi che ne fossero provveduti ? Apparisce 2°, che era necessario un provvedimento, ed una norma per impedire che si fosse falsamente attribuita a tutto il Corpo quella cura cui si voleva confe-

rire il favore della conservazione, onde per tal modo ottenere direttamente la conservazione dell'intero Collegio. Ma qual bisogno vi sarebbe stato di questa norma, se avesse inteso la Commissione a spegnere con *taglio netto e reciso* tutti i capitoli, anche parrocchiali? In tale ipotesi quale collegio avrebbe potuto sottrarsi alla soppressione col mentito pretesto della cura collegialmente posseduta? Apparisce 3° che la norma suggerita dal Relatore è questa: o vi è un solo individuo investito della cura delle anime con prebenda a ciò necessaria, o questa cura risiede in atto ed esercizio nell'intero Collegio. Nel primo caso deve conservarsi quell'unico benefizio o prebenda curata; nel secondo *tutto deve restare sospeso, finchè piacesse all'autorità competente di designare un solo individuo, un solo prebendato, un solo provvisto che investito della cura delle anime attirasse a se la relativa dotazione.* Apparisce 4° che a concretare la cura delle anime in unico ministro; a sostituire il benefizio parrocchiale singolare al collettivo è *competente la sola autorità ecclesiastica;* ond'è che sino a questo concretamento e sostituzione tutto deve sospendersi in ordine ai capitoli parroci. Epperò apparisce 5° che in questo senso, e non in altro vanno intese le seguenti parole del Relatore, di che menano tanto scalpore i parteggiani del Demanio « *la Commissione ha avuto in animo di dichiarare, che questi collegi, i quali hanno, e possono avere cura d'anime, od attuale, od abituale, od in varie forme esercitata ed annessa, debbono cessare.* Cotesta cessazione è *assoluta* per gli enti non curati, o con cura in abito, ma è *condizionata e sospensiva* pei capitoli con cura in atto ed esercizio; ossia non deve verificarsi prima che l'autorità ecclesiastica non investi un solo individuo della cura; e questa investitura è tutta libera, tutta subordinata al *piacimento* della medesima autorità, siccome la sola a ciò *competente.* Apparisce 6° che questo fu l'intendimento della Commissione nel suo primitivo progetto, e che *ha voluto significarlo precisamente con la eccezione che sta formolata, salvo*

*per esse quelle che abbiano cura d'anime attuale, un solo beneficio curato, od una quota di massa comune, addetta presentemente a quella persona che abbia titolo ed esercizio delle funzioni di parroco.* Apparisce finalmente che in questi sensi il Relatore accettava la formola proposta da Abignenti, perchè più *breve e più concisa*; come in questi sensi attestava lo stesso Abignenti di aver inteso il suo emendamento; e per conseguenza apparisce che nel n. 1°, egualmente che nel primitivo progetto della Commissione, sono stati assolutamente tolti al riconoscimento della legge i soli capitoli e cleri non curati, od aventi la semplice cura abituale.

E non meno eloquenti sono queste altre parole del Relatore « avere il legislatore *riconosciuti degni di singolare favore* TUTTI GLI ENTI, *i quali avessero una qualche parte* DIRETTA *od* INDIRETTA *nella cura d'anime, e così in quell' uffizio, nel quale risplende la utilità e l'eccellenza della missione del Sacerdozio* (atti uffiz. n. 356. pag. 1598 vol. 2°). E più innanzi » *noi non abbiamo creduto di ledere, colpire, ed offendere in minima parte questo sentimento* (cattolico), *ma gli abbiamo reso il più profondo omaggio, che pur si potesse, rispettando, confermando quello che ha di più santo, come fermamente crediamo d'aver fatto, riconoscendo la esistenza di* TUTTI QUESTI ENTI MORALI ECCLESIASTICI, *che hanno l'uffizio il più importante, il più degno, quello della cura delle anime.* Parole eloquenti, io diceva, perchè escludono dall'abolizione *tutti indistintamente gli enti morali ecclesiastici parrocchiali.*

Dietro così splendide dichiarazioni era inutile ritornare sul n. 1°; e per questo furono meritamente respinti gli emendamenti posteriori di Atenolfi, Rega, e Panattoni. È quindi da meravigliare altamente della leggerezza, con che da quegli emendamenti e dalla risposta del Ferraris, che trascrive e non analizza, conchiude il Serafini, *di non potersi per un solo momento dubitare del senso della disposizione legislativa, così nello spirito, come nella lettera.*

Se non che dello spirito del n. 1°, per quel che si desume

dal parere della Commissione e dalla discussione Parlamentare, si è detto abbastanza; dirò ora della lettera, perchè meglio si vegga quello spirito informatore della legge.

Il n. 1° contiene la regola, e la eccezione alla regola. La regola è la soppressione dei capitoli delle chiese collegiate, delle chiese ricettizie, delle comunie, e cappellanie corali: la eccezione poi è » *salvo per quelle tra esse che abbiano cura di anime, un solo benefizio curato, od una quota curata di massa per congrua parrocchiale.* Ora come il concetto d'abolizione suppone l'ente che si abolisce, così quello di eccezione suppone l'ente che si eccettua. Dunque il pronunziato legislativo eccezionale del n. 1° non può intendersi letteralmente, che delle sole chiese, dove esiste un solo benefizio curato, od una quota curata di massa. Oltre a ciò, se questo non fosse stato il pensiero del legislatore, egli avrebbe detto » *salvo per quelle tra esse che abbiano cura di anime, un sol benefizio, od una sola quota di massa ;* e non già « *un sol benefizio curato*, *od una quota curata* » poichè siccome in ogni benefizio curato o quota curata di massa i beni dotalizii del benefizio, o costituenti la quota, sono la temporalità o congrua, e la cura è la parrocchialità, così il dettato legislativo « *salvo per quelle tra esse che abbiano cura di anime, un sol benefizio curato, od una quota curata di massa per congrua parrocchiale* » si risolverebbe nel più grossolano pleonasmo; cioè *salvo per quelle tra esse che abbiano cura di anime, una congrua parrocchiale, consistente in un benefizio, od in una quota di massa, per congrua parrocchiale.* Egli dunque si espresse nel modo indicato nel n. 1° per significare, che non fu nei suoi intendimenti di eccettuare un benefizio qualunque, od una qualsiasi quota di massa a titolo di congrua, ma unicamente quel benefizio, o quella quota, cui si trovasse annessa la cura per organica costituzione della chiesa. Dovrò io intanto ripetere ancora una volta, che un sol

benefizio curato, od una quota curata di massa esiste presso i soli capitoli con cura abituale, e che non esiste, nè può esistere, pel mostruoso inconveniente di più parrochi, riprovato dai canoni, in tutte quelle chiese, dove il collegio ha in titolo la cura e giurisdizione parrocchiale? Adunque se il n. 1°, come disposizione odiosissima, e perciò di rigorosa interpretazione, deve strettamente intendersi de'soli enti contemplati, non può senza la più ributtante violazione delle regole di ermeneutica legale estendersi ai capitoli parroci.

Quale risorsa mai rimarrebbe al Sig. Serafini? una sola; val dire, essere stata mente del legislatore, che si creasse quel sol benefizio curato, o quella quota curata di massa nelle chiese, dove manca. Ma vana risorsa! Innanzi tutto non si risponderebbe con essa agli addotti argomenti, ricavati dalla lettera della prescrizione eccezionale del n. 1°. In secondo luogo chi dovrebbe creare quel benefizio curato. o quota curata di massa comune? Il potere civile non già, 1° perchè la legge sarebbe nel n. 1° di creazione; ciò che si nega dal Serafini; 2° perchè incompetente il potere civile a tramutare la cura dell'ente collettivo in un fisico ministro, come ha dichiarato il Relatore della Commissione Parlamentare, e come sarà appresso dimostrato; e quindi 3° il legislatore, contradicendosi, avrebbe con la supposta creazione spenta interamente quella cura, per la quale ha detto di avere tutt'i maggiori riguardi. Dunque dovrebbe quel benefizio o quella quota venir creata dal potere della Chiesa; e per conseguenza finchè da questo potere non si compia siffatta creazione, è forza che continuino ad aver vita giuridica e canonica i capitoli parracchiali, come dichiarava lo stesso Ferraris.

Chiarisce e rafforza il num. 1° il comma 4°, che abolendo di regola i benefizii, conserva eccezionalmente il riconoscimento della legge a quei *benefizii*, *ai quali, per la loro fondazione, sia annessa cura d'anime attuale, o l'ob-*

*bligazione principale permanente di coadjuvare al Parroco nell'esercizio della cura.*

Su questo comma ecco ciò che scrive il signor Serafini a pagina 51 « il mettere avanti il num. 4° in luogo « del num. 1° dell'articolo, non resta degno di venire neppur considerato. Imperocchè nel n. 4° non possono venir dinotati che i benefizii dei singoli, quelli cioè che « prima della legge singolarmente avevano la civile giuridica esistenza. Per trasportare i membri di un ente « collegiale nella previsione della legge, in quanta parla « nel n. 4°, e non col primo. è d' uopo anzi tutto che « gli enti, mercè il n. 1° subiscano una trasformazione, « e poscia, cioè dopo che l'ente collegio è stato decomposto nei suoi singoli elementi, questi, invece di dissolversi, si trovino nella vita, che con mirabile soffio « loro infonde il n. 4°. Senza questo processo di disorganizzazione e ricostituzione non è possibile insistere sull'applicabilità del n. 4.°

« Ma per vero dire questo ragionamento si può rassomigliare a quella sottigliezza vuota, che non arriva neppure a venir chiaramente concepita; e per dirla col nostro Matteo degli Afflitti, quam non assequitur intellectus audientis. E nella sostanza deturpa la legge, e non « ha neppure il pregio di fermarsi sulle regole comuni « di ermeneutica legale. Come infatti supporre che quella « disposizione di legge, la quale fa il novero degli enti « di cui ha voluto occuparsi, mentre sanziona con chiara « locuzione in una sua prima parte la soppressione di un « ente determinato, poscia voglia, sotto altro nome, in « una seconda parte occuparsene di nuovo in senso perfettamente al rovescio? Questo pretendere sà di troppo, e « che stimiamo meglio lasciare senza risposta ulteriore. »

Nella pagina seguente si sforza di dimostrare contro i propugnatori della contraria interpetrazione, che la legge intesa a suo modo non presenta alcuna antinomia tra i due n. 1° e 4° dell'articolo 1.°

È così che il passionato difensore demaniale s' avvisa d'aver trionfalmente confutato sul comma 4° il chiarissimo autore del Commentario sulla liquidazione dell' asse ecclesiastico. Ma egli s'inganna a partito: il suo ragionamento è vizioso nella radice; e per giunta è il solo che deturpa la legge, e che non ha neppure il pregio di essere fermato sulle regole comuni di ermeneutica legale.

*È vizioso primamente nella radice.* Quale n' è infatti il fondamento? è il seguente; cioè che nel n. 4° i benefizii eccettuati sono i *singolari,* e non i *collettivi,* 1° perchè i primi, e non i secondi avevano innanzi la legge esistenza civile e giuridica; 2° perchè i *collettivi* essendo stati aboliti *con chiara locuzione nel n. 1°*, non potevano senza contradizione venir conservati nel 4.° Ora la prima ragione s'è provata falsissima nella seconda parte di questo esame, e l'altra è sofistica e contradittoria. *Sofistica,* perchè suppone il Serafini certa ed evidente l'abolizione nel n. 1° dei benefizii parrocchiali collettivi, la quale è in controversia, e si è anzi dimostrata erronea. *Contradittoria,* perchè col solito ritornello egli ammette qui, e non ammette ad un tempo la soppressione di quei benefizii: l'*ammette* per far rilevare il preteso assurdo dello scrittore del Commentario, cioè che il legislatore avrebbe nella seconda parte della sua disposizione serbato in vita gli enti parrocchiali collettivi aboliti nella prima; *non l'ammette,* perchè dice, che questi enti non furono mai riconosciuti dal legislatore; ed un'ente non riconosciuto, è utile ripeterlo con lo stesso Serafini, è un ente giuridicamente inesistente, e perciò incapace di abolizione.

*È un ragionamento secondamente che deturpa la legge, e che non ha neppure il merito di esser fermato sulle regole comuni di ermeneutica legale.*

Afferma il contraddittore che la eccezione nel comma 4.° stà pei soli benefizii *singolari.* Ma ci favorisca di dire; dov'è cotesta parola *singolare* in questo comma? La locu-

zione adoperata dal legislatose è assoluta ; egli ha detto : *i benefizii , ai quali, per la loro fondazione, sia annessa cura d'anime attuale;* e quindi ha detto in altri termini « *benefizii parrocchiali;* perciocchè s'è osservato, che il benefizio parrocchiale è quello appunto che ha annesso *jure proprio* la cura attuale delle anime; e tali sono indubitatamente quei benefizii, nei quali siffatta cura è radicata per fondazione. Ora s'è osservato altresì che l'espressione « *benefizio parrocchiale* » in senso proprio e letterale significa il *singolare* ed il *collettivo*. Adunque il Serafini restringendo il comma 4.° ai soli benefizii singolari, viola la terza preliminare disposizione del vigente Codice civile, e quei canoni comuni di interpretazione che invoca. *Viola la prima,* perchè questa prescrive che la legge vada intesa secondo il senso proprio e naturale delle parole. *Viola i secondi,* perchè regola comune ed assai trita di ermeneutica è che non debbano farsi aggiunzioni alla legge. Sotto questo rapporto vi sarebbe vera antinomia tra il n.° 1.° e 4.°, perchè i benefizii collettivi sarebbero stati soppressi nel 1.° e rispettati nel 4.° È questa l'antinomia, di cui ha parlato l'autore del Commentario, non quella che arbitrariamente gli attribuisce il Serafini. Nè questo basta. Qual' è nel fondo la vera ragione per cui si pretendono spenti nel n.° 1.° i capitoli parroci ? perchè il legislatore ha adoperato assolutamente la voce *cura*; ossia perchè « *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* Ma non ha forse il legislatore usato la medesima assoluta locuzione nel n.° 4.°. Perchè dunque non deve ancora applicarsi al 4.° numero quel principio giuridico? L'unica risposta possibile dei Demanialisti è questa « *così ci piace* » *stat pro ratione voluntas.*

Ma sia dato e non concesso, per servirmi del linguaggio delle scuole, che nel comma 4.° siano stati eccettuati i soli benefizii singolari. È pure un canone comune di ermeneutica, che dove ci ha la stessa ragion giuridica, là v'è la medesima disposizione legislativa. E questo canone è ancor

conculcato dal Serafini, perchè la stessa ragion giuridica assiste i benefizii *collettivi* ed i *singolari*, essendo i primi veri benefizii parrocchiali, egualmente che i secondi. Dirà che la ragion movente della soppressione dei benefizii collettivi sia stata la ragione economica e finanziaria ? Ma il contrario ha insegnato la Corte di Cassazione di Firenze nella causa tra il Demanio contro Romei. (Udienza 15 Marzo 1869). Questo sapiente Consesso regolatore dopo aver considerato che *la locuzione* « BENEFIZII PARROCCHIALI » *è locuzione generica, la quale ben lungi dal coartare il concetto delle parrocchie matrici, comprende invece nella sua significazione, e naturale e giuridica, tutti indistintamente i benefizii, i quali in modo costante partecipano agli uffizii della parrocchialità* ; soggiunge poco dopo, che *pei benefizii parrocchiali non concorrono le ragioni economiche, che possono avere indotto il legislatore a convertire i patrimonii immobilizzati e stagnanti degli altri enti morali o manimorte.* Il contrario del pari dichiarò il Relatore Ferraris, come s' è veduto ; egli disse aver voluto il legislatore conservare TUTTI GLI ENTI, *i quali avessero una parte* DIRETTA, *od* INDIRETTA *nella cura delle anime.* È perhè ? perchè *in questo uffizio risplende tutta la eccellenza della missione del sacerdozio.* Ed in questi medesimi sensi s'è espresso sulla ragion finanziaria lo stesso Serafini a pagina 14 « coloro che accampano fine di calunnioso discre-
« dito, la gretta cupidigia dell'interesse, e che accusano lo
« Stato d'aver prostituito il tempio alla borsa, trovano trop-
« po eloquente risposta in tutti i dibattimenti parlamenta-
« ri ». La importanza dunque e nobiltà del ministero parrocchiale è stata la sola ragion della legge ; e questa, lo ripeto, ha luogo per gli uni e per gli altri benefizii. Ed in conferma; se la ragione economia e finanziaria fosse stata la ragion della legge, perchè sarebbero stati conservati dal legislatore i benefizii singolari? Egli avrebbe dovuto sopprimer questi più che quelli, perchè non v'ha città e paese del Regno che non abbia il suo parroco singolare, e sovente molti

parrochi con congrue pinguissime, mentre i parrochi collettivi sono eccezioni ben rare; ond'è che i beni dotalizii dei benefizii singolari, siccome superano quelli dei collettivi, così sarebbero stati più atti a ristorare la finanza Italiana. La stessa osservazione và fatta contro coloro che ripongono lo scopo immediato della legge nell'immegliamento e progresso dell' agricoltnra e del commercio, e contro quegli altri che ne fanno consistere col Serafini il mediato e supremo nel principio della perfetta libertà di coscienza e di culto.

Inoltre s'è di sopra dimostrato, che i canonicati de'capitoli con pienezza di cura, sono, *uti singuli*, veri benefizii curati, aventi annessa l'obbligazione principale e permanente di coadjuvare al parroco collettivo nell' esercizio della cura delle anime. Che cosa quindi seguirebbe dalla intelligenza data dal Serafini ai n.i 1 e 4 dell'art. 1°? Seguirebbe un'altra antinomia, un'altro conflitto tra questi due numeri; cioè che i benefizii canonicali sarebbero stati soppressi nel n.° 1.° come *entità collegiali*, e rispettati nel 4.a come *entità individuali curate, o coadjutoriali*. Si adoperi l'autore della monografia a distruggere coi principii veri e non fantastici della scienza, l'indole curata e coadjutoriale dei singoli canonicati dei capitoli parroci, ed allora potrà lealmente censurare l'autore del Commentario.

Finalmente i benefizii coadjutoriali non possono venir ritenuti per *autonomi* ed *indipendenti*, siccome s'è da alcuni erroneamente avvisato; è principio di semplice buon senso che il concetto di coadjuvazione non può scompagnarsi da quello di dipendenza e di subordinazione all'ente cui si coadjuva. Quindi allorchè in una chiesa vi esistono più coadjutori col parroco, loro capo, per lo scopo comune della cura (e possono ben esistervi, non essendo stato il loro numero determinato dal Tridentino, come si è notato col de Luca), in tal caso v'è vero collegio, giusta la definizione che del Collegio si dà dal Viviani, e da tutti gli al-

tri giureconsulti canonici e civili « *collegium illud est, in quo tres, vel plures ita ordinantur auctoritate Superioris, ut unum corpus constituant* ». Adunque non può neppur dirsi senza rendere inconseguente il legislatore, che i canonicati dei collegi parrocchiali sieno stati privati della personalità giuridica nel n.° 1.° come *entità collegiali*, perchè, come *entità colleggiali*, nella qualità di benefizii coadjutoriali, sarebbero stati giuridicamente conservati nel 4°. Ed ecco uu'altra antinomia tra i due numeri, che sorge dalla interpetrazione del Serafini; antinomia che dimostra, in siffatta interpetrazione unicamente verificarsi l'assurdo, che il capitolo parroco *mercè il n.° 1,° subirebbe una traformazione; e poscia, cioè dopo che l'ente collegio è stato decomposto nei suoi singoli elementi, questi, invece di dissolversi, si troverebbero nella vita che con mirabile soffio loro infonderebbe il n.° 4°.*

A torre di mezzo queste antinomie; a rendere armonica la legge nelle precitate due disposizioni, la intelligenza, unica vera, perchè unica razionale, da annettersi ad entrambe, è questa. Nel n ° 1.° la legge sopprime tutti gli enti senza cura, o con cura in abito, perchè non parrocchiali, facendo salvi quei benefizii curati, o quote curate di massa che esistono; nel 4.° sopprime tutti i benefizii, francando assolutamente e senza distinzione quelli tra essi, ai quali fosse annessa, come propria, la cura attuale di anime, perchè parrocchiali in tutta la latitudine della parola. Nel 1.° la eccezione dei benefizii parrocchiali collettivi non è *esplicita*, ma *implicita* e *deduttiva*, in quanto s'inferisce, applicando a questo numero il canone giuridico d'interpetrazione, non potersi una disposizione odiosa estendersi a casi non contemplati. Nel 4.° il legislatore ha reso *esplicito* ciò che era *implicito* nel 1.°, eccettuando con una locuzione generica ed illimitata tutt' i benefizii con cura attuale di anime, e quindi i singolari ed i collettivi. Quale dei due sistemi per tanto riesce *al più grave attentato, ad un' aperta*

*ribellione all' autorità legislativa?* Chi è che ragiona *con metodo da visionario, e non da interpetre vero della legge?* La risposta al sig. Serafini.

Considerata la legge in se stessa e nella sua letterale disposizione, è d'uopo considerarla nel suo principio sufficiente, nel potere supremo dello Stato, onde deriva; è questo il punto ultimo e più saliente del mio esame.

Poteva il legislatare abolire i capitoli colleggiali, aventi in titolo la parrocchialità? È sembrato a taluni, parteggiatori manifesti, o mascherati del Demanio, che questa quistione fosse inopportuna ed oziosa, come relativa al *jus constituendum*, e non al *jus constitutum*. È stata pur questa l'opinione di un illustre giureconsulto e magistrato, già segno alla mia più profonda riverenza. È in buona fede che ha così pensato? Potevano mai a quel nobile ingegno sfuggire le teoriche più elementari della scienza giuridica? Si è forse in lui verificato il *quandoque bonus dormitat Homerus?* Lascio a Dio la conoscenza di questo secreto, ed osservo che l'accennata opinione sarebbe accettabile, se fosse certa e non controversa la soppressione dei capitoli parroci; ma essendo dubbia, ed obbietto di tante dispute forensi, non si oltrepassano i cancelli della legge condita, quando dal non aver potuto il legislatore operare l'abolizione di quei capitoli, si deduce di non averla voluta; poicchè qualunque atto o disposizione che ecceda i poteri del legislatore, è una colpa, è un male; e nel dubbio *malum non praesumitur, sed probatur*; nel dubbio *omne factum praesumitur recte factum;* nel dubbio *praesumitur factum, quod de jure faciendum erat.* È il *non potuit; ergo noluit;* argomento antico, quanto le scuole, e coronato dal suffraggio dei dotti di tutti i secoli illuminati e civili.

Torno dunque a domandare: poteva il legislatore sopprimere i capitoli collegiali con pienezza in titolo della cura delle anime? Pur troppo, risponde il Serafini a pagi-

na 5; ei lo poteva perchè la *sua potestà è ampia, illimitata, e senza restrizione rapporto alla personalità giuridica e civile;* lo poteva, perchè *siffatta potestà è del tutto indipendente dal potere spirituale, ed incapace di collidersi con esso.* Ma perchè incapace di collidersi? perchè (si fa nuovamente a rispondere il Serafini,) « lo spirituale ed il ci-
« vile sono due fisonomie distinte; od almeno che la legge
« ha voluto assolutamente distinguere, e demarcare. Essa
« ha rotto i legami coi quali la vecchia legislazione ne
« faceva sorgere un tutt'uno; e li ha rotti. allorchè ha
« chiamato a vita novella l'antica polizia ecclesiastica,
« abolendo i concordati: quando nei principii generali ha
« emancipato la Stato dalla Chiesa; quando il braccio se-
« colare non ha voluto che ulteriormente serva ad una
« sanzione, o ad un precetto ecclesiastico. Or se la indi-
« pendenza dello Stato nell'accordare o togliere la per-
« sonalità civile agli enti morali, importi nella pratica,
« che la chiesa non possa la mercè di un precetto, o di un
« organismo spirituale, creare un' ente morale che non esi-
« ste, la falsità dell'accusa d'invasione del campo spirituale
« è evidentissima. La legge non consuma questa invasione,
« quando nega la personalità civile ad un collegio di par-
« rochi; essa con tal niego esercita un dritto suo. È invece
« il potere spirituale che vuole invadere il potere civile,
« quando all'abolizione della personalità di un ente eccle-
« siastico, conferisce a questo ente una qualità o attributo
« diverso da quello col quale è stato abolito, e pretende
« che questa nuova qualità o attributo sia efficace a man-
« tener ferma, o a creare la medesima personalità civile
« che la legge ha tolto via » (pag. 42).

In questo ragionamento del Serafini è notabile il solito giuoco di altalena che domina in tutto il suo lavoro: si suppone e si nega in pari tempo la esistenza della personalità dei capitoli parroci. Si suppone, quando si asserisce che il legislatore poteva sopprimerli senza collidersi

col potere spirituale; si nega, allorchè si afferma, che questo potere sarebbe il solo ad invadere il campo della potestà civile, creando un ente morale che non esiste, o conferendo a quei capitoli la qualità della parrocchialità, e pretendendo che questa *nuova qualità* sia efficace ad impedire gli effetti della legge. Si direbbe che l'avvocato erariale riponesse la forza del ragionamento in ciò che la distrugge, cioè nella violazione del principio di contradizione che è la base d' ogni raziocinio e di tutto il sapere. Si omette la parte risguardante la invasione attribuita al potere della chiesa, la quale non merita l' onore d' una serie confutazione, ed occupiamoci della prima.

La legge, si dice, ha rotti i legami coi quali la vecchia legislazione faceva un tutt'uno d'entrambi i poteri, quando abolendo il Concordato, ha chiamato a vita l'antica Polizia Ecclesiastica (come se questa antica Polizia ecclesiastica che, risorta, ha diviso quei due poteri, fosse ben altra cosa che quella vecchia legislazione che gli univa e confondeva); quando nei principii generali ha emancipato lo Stato dalla Chiesa. Di quì s'inferisce che il potere civile non è passibile di collisione collo spirituale; ond'è che esercitando in ordine ai capitoli parroci il suo diritto indipendente, ampio, ed illimitato a togliere la personalità giuridica ch'egli solo concede, non consuma alcuna invasione nel campo della autorità ecclesiastica.

Si scorge agevolmente che il signor Serafini cade nel vizio, comune a tutti i paladini del Demanio, di dare al legislatore italiano una fisonomia diversa da quella che la legge gli dà, di considerarlo come scismatico o protestante, e non come cattolico. Egli infatti attribuisce alla legge ciò che sarebbe effetto dell'abuso della legge, lo spezzamento di ogni legame tra l'uno e l'altro potere, l' emancipazione dello Stato dalla Chiesa. Ma la prima legge, onde tutte le altre ritraggono la loro forza; la legge fondamentale della nazione, lo Statuto costituzionale dice tutt'altro. Esso di-

chiara nel 1° art. religione dello Stato la religione cattolica. Ora il dichiarare separato dalla Chieso uno Stato cattolico è un non senso, è l'affermazione simultanea dell'ente e del non ente; perchè gli Stati, come gli individui, dal momento che si emancipano dalla Chiesa, si rendono scismatici, non sono più cattolici. Epperò se il 1° articolo dello Statuto non è una derisione, la Stato e la Chiesa debbono dirsi distinti, ma non separati. Distinti? dunque i due supremi poteri debbono toccarsi, e non assorbirsi; dunque debbono andar riguardati come egualmente sacri ed indipendenti nella cerchia delle proprie attribuzioni; dunque la potestà civile non può, non deve, eccedendo i propri limiti, metter mano ai diritti della potestà religiosa, compiendo quegli atti meramente spirituali, come gli atti della cura, che sono esclusivi di essa. Ma ciò appunto avrebbe fatto il potere civile nella ipotesi che si oppugna. Imperocchè la pretesa soppressione dei capitoli parroci per parte del legislatore importerebbe che avess'egli inteso a tramutare la cura delle anime dall'ente capitolo in un unico ministro, in un solo individuo, in un ente singolare. Ora questo tramutamento è tanto superiore al potere del legislatore civile, in quanto non può neppur attuarsi dallo stesso Episcopato; è desso una prerogativa, un'attribuzione, un diritto del solo Pontefice Sommo, come sanzionava il Tridentino nel cap. 7 de Refor.

Nè venga obbiettandoci il Serafini che non entrò mai negli intendimenti del legislatore I°: di spegnere la personalità canonica e parrocchiale, perchè opera della chiesa, ma la civile solamente ch'è opera sua; e perciò 2° che ridusse le parrocchialità collettive alle singolari relativamente al solo elemento della congrua o temporalità; lasciando che il potere della chiesa annettesse al benefizio o quota, da lui sottratta all' incameramento dei beni, la cura delle anime.

La prima obbiezione scinde e snatura la disposizione le-

gislativa. Nel n. 1° non sopprime soltanto il legislatore i capitoli collegiali, come si suppone; ma eccettua eziandio per le chiese che hanno cura di anime, *un sol beneficio curato, od una quota curata di massa*. Intanto nei capitoli parroci questo beneficio curato, questa quota curata di massa non esiste, nè può esistere. Dunque, stando al prescritto del n. 1,° deve crearsi. Ma da chi deve compiersi questa creazione? Non dal potere ecclesiastico, secondo la dottrina del Serafini, perchè in tal caso si confesserebbe la incompetenza in discussione del potere civile. Dunque è da questo potere che deve crearsi quel solo beneficio curato, o quella sola quota curata di massa. Dunque da questo potere deve venir sostituito il parroco singolare al collettivo. Dunque siccome questa sostituzione importa di necessità l'abolizione del parroco collettivo, così è chiaro che la soppressione da parte del legislatore non sarebbe della sola personalità giuridica, ma ben anche della parrocchiale che gli stessi Demanialisti convengono, esser fuori la sfera delle sue attribuzioni.

Da ciò risulta, esser falso quel che si espone nella seconda obbiezione; cioè che il legislatore avrebbe ristretto le parrochialità collettive alle singolari, rispetto al solo elemento della temporalità o congrua; perchè, torniamo a ripeterlo, egli non ha parlato di benefizio, o di quota di massa; ma di benefizio *curato*, e di quota *curata;* epperò la restrizione verrebbe da lui fatta, anchè in ordine all'elemento spirituale della cura. Non è serio poi ciò che si soggiunge; che scopo del legislatore, sopprimendo i capitoli parroci, fu di sottrarre all'incameramento dei loro beni un benefizio non *curato*, od una quota non *curata* di massa, lasciando che l'autorità ecclesiastica annettesse a quel benefizio, od a quella quota la cura; 1° perchè questo urta con la lettera del n. 1° che riguarda, come si è detto, non il benefizio, o la quota *non curata*, ma il benefizio, o la quota *con cura;* 2° perchè chi non sa che la congrua è uno degli elementi

essenziali del beneficio parrocchiale? Chi non sa ancora che *existere sequitur esse,* e che quindi distrutto uno dei caratteri essenziali, si distrugge la cosa stessa? Dunque se mente del legislatore fosse stata di ridurre le parrocchialità collettive alle singolari, sottraendo all'incameramento dei beni un sol benefizio o quota non curata, egli avrebbe distrutto l'elemento della congrua del parroco capitolo, che consiste nella massa di quei beni, e per ciò avrebbe distrutto il benefizio e la personalità parrocchiale. 3.° perchè con la sottrazione di un benefizio o di una quota non curata dalla massa de' beni sottoposti allo incameramento, affinchè l'autorità ecclesiastica v'annettesse la cura, il legislatore civile si sarebbe imposto a quest'autorità, forzandola a compiere un'atto tutto spirituale, e quindi un atto dipendente dalla sola sua volontà. Il concetto della indipendenza del potere religioso non solamente esige che non sia egli spogliato di alcuno dei suoi diritti, ma richiede altresì che non sia violentato ad esercitarli; la seconda cosa è conseguenza della prima. Se dunque questo potere ha solamente il diritto a creare, a distruggere, ed a restringere la cura e la parrocchialità, il potere civile non avrebbe potuto ridurre i parrochi collettivi ai singolari, anche a riguardo del solo elemento della temporalità, se non dopo il tramutamento della cura in un solo individuo, liberamente operato dall'autorità della chiesa.

Non si appoggi dunque il Serafini al diritto *indipendente, ampio, ed illimitato* del legislatore sulla personalità giuridica degli enti morali ecclesiastici. Egli non può ignorare il principio supremo giuridico, assai volgare, non esser lecito a chicchessia esercitare in modo i proprii diritti da ledere gli altrui; massime poi quando si ha una speciale e diretta obbligazione a non violarli. Ora se il legislatore italiano avesse esteso l'esercizio di quel diritto alla personalità civile dei capitoli parroci, avrebbe posto nel nulla altresì la personalità parocchiale, come si è veduto; e quindi

violato un' attribuzione della potestà religiosa, e conculcato il primo articolo dello Statuto, con cui s'è obbligato, come cattolico, a rispettarla. Laonde il ragionamento del Serafini tiene relativamente ai capitoli collegiali senza cura o con cura abituale, già soppressi nel n.° 1.°, perchè non parrocchiali; ma non si può applicare ai capitoli parroci, senza annientare la distinzione tra i due poteri, senza rendere arbitrario, prepotente, ed acattolico il legislatore.

E non è stata forse questa la dichiarazione del relatore Ferraris? Non ha detto egli con profonda saggezza, che TUTTO DEVE RESTAR SOSPESO *in ordine* ai capitoli parrocchiali, finchè PIACCIA ALL' AUTORITA' COMPETENTE di concretare la cura in un solo ministro? La parola *tutto* non accenna ad un sol benefizio, o ad una quota, come follemente si è da taluni preteso, ma abbraccia l' intera massa dei beni; quel *piaccia* indica la piena libertà ed indipendenza della autorità ecclesiastica nell' operare il concretamento della cura; ed in fine la voce *competente* preceduta dalle altre « *finchè piaccia* » compie la dimostrazione del niun diritto del legislatore a metter mano a quei capitoli, prima che il potere religioso sostituisca un parroco individuo al parroco collettivo.

Il legislatore dunque non volle la soppressione dei capitoli parroci, perchè eccedeva il suo potere; *noluit, quia non potuit;* non la volle, perchè protestò di non avere alcun pensiere di *ledere, colpire, ed offendere in minima parte il sentimento cattolico, ma di rendergli il più profondo omaggio che per lui si potesse, rispettando, confermando quello che ha di più santo, ossia riconoscendo la esistenza di tutti gli enti morali ecclesiastici, che hanno l'uffizio il più importante ed il più degno, quello della cura delle anime* (i citati atti uffiziali).

E quì arrestandoci, diamo uno sguardo retrospettivo al cammino già percorso, e facciamo un ultimo appello alle regole di ermeneutica legale. Due interpetrazioni si disputano il campo della legge; l'una del Demanio, sostenuta

dal Serafini; l'altra de' capitoli parrocchiali delle chiese collegiate, da noi propugnata. La prima tende ad uccidere questi enti morali ecclesiastici; la seconda a salvarli. Per compiere la prima, l'opera struggitrice a cui mira, induce un conflitto tra la scienza e la giustizia, tra la dignità del legislatore ed i suoi doveri religiosi, tra l'autorità esclesiastica e la civile; e mena direttamente all'assorbimento dell'una nell'altra, al Cerarismo; la seconda tutto spiega, armonizza, e concilia. Quale di queste due interpetrazioni, anche nel dubbio della intelligenza della legge, è comandata dai canoni di ermeneutica? Ne rimettiamo la decisione all'alto senno ed imparziale della Magistratura. Essa nel complesso de'pronunziamenti che verrà emettendo, non si mostrerà da meno, lo speriamo, dei Pretori Romani che disacerbarono la patria legislazione, riducendola a giustizia ed equità; ed in ossequio ai sentimenti della maggioranza cattolica italiana, che son pure i suoi, si ricorderà della profonda ristoratrice e divina parola dell'Eterno legislatore e giudice della umanità « *reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo.*

Non mi rimane, signor Commendatore, che pregarla a compatire le imperfezioni di questo esame. I lavori di critica sono i più difficili; nè possono venir composti felicemente nel giro di quei pochi giorni che sono stati a me conceduti. — Tenga conto unicamente della mia devozione e prontezza nel servirla. Mi onori di altri comandi, e mi creda con piena e sentita stima.

Bari 20 Febbraio 1870.

*Suo obbligatissimo servidore.*
**Francesco Can. Teologo D' Aloja.**